



IL TRIBUNALE DI ROMA

III sezione Lavoro

In persona del giudice dott.ssa Sigismina Rossi , ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 18530 2017 tra  
UGL UNIONE GENERALE DEL LAVORO FED CREDITO , rappr.to e  
difeso dall'avv.M. BONI

E

FEDERCASSE FED ITALIANA DELLE BCC CRA , rappr.ta e difesa  
dagli avv.ti A.MARESCA e R. F. BOCCIA

\*\*\*\*\*

A scioglimento di riserva assunta nel procedimento in epigrafe indicato;  
visto il ricorso di UGL Federazione credito, organizzazione sindacale  
rappresentativa nel comparto del credito, con il quale la ricorrente, premesso di  
avere sottoscritto, insieme ad altre sigle sindacali e alla convenuta Federcasse  
Federazione italiana delle banche di credito cooperativo /casse rurali e  
artigiane, l'Accordo nazionale sulle agibilità sindacali per la categoria del credito  
cooperativo del 31.7.2014 ,e di avere rappresentato a Federcasse di avere un  
numero di iscritti tale da consentire ai dirigenti sindacali di fruire dei permessi  
previsti dall'accordo in questione, di avere ricevuto quale risposta un diniego,  
per non essere stato raggiunto il numero sufficiente di iscritti, eccepiva la  
violazione dell'accordo e chiedeva dichiararsi il diritto della ricorrente ad  
ottenere per l'anno 2017 il permesso sindacale continuativo per un dirigente  
sindacale o per due a tempo parziale;

vista la memoria di costituzione di parte resistente, con la quale la stessa  
eccepisce l'incompetenza del giudice del lavoro e contesta la sussistenza di  
fumus e periculum, deducendo in particolare una errata interpretazione della  
norma contrattuale;



rilevato che infondata appare l'eccezione preliminare di parte resistente, trattandosi di controversia in materia di permessi sindacali , come già precisato nel provvedimento del "giudice designato e presidente f.f. in data 15.5.2017", con il quale il procedimento è stato trasmesso alla sezione lavoro;

rilevato che il ricorso appare fondato, in quanto l'unica interpretazione possibile, con riferimento all'espressione " ambito del territorio di riferimento di ciascuna Federazione locale" , appare quella di ritenere si tratti dell'ambito di ciascuna delle quindici Federazioni locali del Credito cooperativo , così come indicate sul sito ufficiale dello stesso; in esso si spiega che le federazioni locali sono gli organismi associativi delle BCC a cui aderiscono le singole banche e che a loro volta sono associate a Federcasse ;

rilevato infatti che la norma non contiene alcun elemento che faccia ritenere sia corretto applicare la limitazione, proposta da parte resistente, alle sole banche aderenti alla Federazione ,in quanto la norma dell'Accordo collettivo accorda la possibilità di fruire dei permessi in base agli iscritti quale misura premiale per l'organizzazione sindacale, adottando una visuale che non tiene in alcun conto la distinzione tra iscritti nelle banche e nelle aziende aderenti e iscritti nelle banche e nelle aziende non aderenti a Federcasse /Federazioni locali ; la prospettiva da adottare per cogliere il significato della norma è quella, cioè, della organizzazione sindacale, la quale ottiene la possibilità di nominare un dirigente che fruisca di permessi sindacali continuativi laddove dimostri di essere capace di fare proselitismo con riferimento al territorio preso come punto di riferimento a tali fini dall'Accordo citato , e cioè a ciascuna delle Federazioni locali del Credito cooperativo (immediatamente e oggettivamente individuabili in quanto già previste dallo stesso); ciò tanto più che tali permessi vengono gestiti a livello centrale e non con riferimento ai singoli istituti, come si deduce dal fatto che l'organizzazione sindacale si rivolge direttamente a Federcasse, come prevede la norma ( v. art.2 comma 6);

rilevato che sussiste il periculum in mora, in quanto sussiste l'urgenza di consentire la fruizione dei permessi per l'anno in corso, necessari per esercitare l'azione sindacale, con tutte le sue prerogative, e continuare nell'opera di proselitismo ;

rilevato che le spese seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del legale;



PQM

Visto l'art.700 cpc;

Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere per l'anno 2017 il permesso sindacale continuativo per un dirigente sindacale (ovvero due dirigenti a tempo parziale) della Federazione territoriale di Lazio Umbria e Sardegna ;

condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.1823,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.

SI COMUNICHI.

Roma 16.8.2017

Il giudice

Dott. S.Rossi



